

01/04/2014

## Franco Larizza di LC Larizza Consulting

“Chi effettua attività logistica è consapevole del fatto che dovrà rispondere per la perdita o il danno subito dalla merce custodita o lavorata e per il pregiudizio economico causato al suo proprietario per la mancata riconsegna e/o utilizzo delle stesse”. Esordisce così Franco Larizza, amministratore unico di LC Larizza Consulting Srl, broker assicurativo con sede a Milano. Ma perché un 3PL deve farsi carico di tali responsabilità? “Perché – replica Larizza - l’operatore logistico, esplicando la propria attività, è in effetti il custode delle merci e pertanto risponde, ai sensi di legge, sia per il danno fisico che per il danno indiretto causato all’utente diretto”.

### **Che cosa può fare un operatore per far fronte nel migliore dei modi a simili situazioni?**

La soluzione definitiva al problema sarebbe quella di prevedere nel contratto di logistica che le merci siano assicurate a cura del proprietario delle stesse, senza possibilità di rivalsa dello stesso e del suo assicuratore sull’azienda di logistica, anche in caso di “colpa grave”. Ma questa è una eventualità difficile da realizzare, per ovvi motivi. E allora gli unici strumenti di prevenzione e copertura di questo rischio sono in primis l’assunzione in proprio dell’onere del risarcimento, potendo contare su incalcolabili risorse; in secondo luogo il trasferimento del problema all’assicuratore. In concreto dunque possiamo affermare che l’unico strumento ragionevolmente valido di prevenzione e copertura del rischio assicurabile è una polizza di assicurazione che soddisfi in pieno le esigenze di garanzia che ogni azienda ricerca per poter continuare l’attività anche dopo il sinistro.

### **Quali caratteristiche dovrà avere tale contratto?**

Dovrà essere stipulato dopo un’analisi degli impegni contrattuali assunti nei confronti del proprio cliente; prevedere nell’“oggetto della garanzia” la precisa descrizione del rischio; nonché esprimere nelle “condizioni di assicurazione” le più favorevoli clausole di copertura. Questo per quanto attiene le merci, ma l’attività dell’operatore logistico non è messa in pericolo solo dall’eventualità di dover far fronte all’indennizzo per le merci perdute o danneggiate, bensì anche e soprattutto dalla necessità di sopportare oneri e spese per la perdita o il mancato utilizzo di immobili, attrezzature, personale o per far fronte alle responsabilità professionali e rivalse.

### **Quali rischi andrebbero necessariamente essere previsti?**

E’ assolutamente necessario realizzare un piano di previdenza assicurativa che preveda la perfetta copertura di alcuni rischi, come indichiamo nella tabella sotto. Occorre poi un eccellente servizio di intervento e azione in caso di sinistro, rivolgendosi al mercato assicurativo con l’assistenza e di un intermediario, esperto del settore trasporti, in grado di intervenire per individuare il rischio assicurabile, descriverlo correttamente all’assicuratore, predisporre la proposta di assicurazione, scegliere la migliore formula di copertura e da ultimo gestire nell’interesse unico del suo cliente la pratica di indennizzo in caso di sinistro.

### **RISCHI CHE NON SI POSSONO NON COPRIRE**

Oggetto della garanzia	Rischio Assicurabile
------------------------	----------------------

<b>Patrimonio aziendale</b>	Perdita o danni di fabbricati, attrezzature e arredamento.
<b>Rischio Locativo</b>	Danni alle cose utilizzate in locazione.
<b>Merci</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Responsabilità per danni e perdite materiali subiti dalle cose prese in consegna per l'esecuzione delle attività di logistica e trasporto. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Assicurazione per "conto di chi spetta"
<b>Errori</b>	La responsabilità per danni patrimoniali involontariamente causati al committente in conseguenza di errori e/o omissioni commessi durante l'esecuzione dell'incarico di logistica, spedizione e trasporto.
<b>Amministratori e dirigenti</b>	L'azione di responsabilità intrapresa nei confronti dei vertici aziendali.
<b>Rivalse e ricorso terzi</b>	L'azione intrapresa da terzi o dipendenti che reclamano danni.
<b>Costi spese e danni indiretti</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rimozione e smaltimento residui del sinistro. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Danni indiretti. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Le maggiori spese da sostenere per il proseguimento della attività dopo il sinistro
<b>Infortuni e viaggi</b>	Indennità da riconoscere a personale o amministratori.
<b>Inquinamento</b>	Risarcimento per danni causati all'ambiente.
<b>Crediti commerciali</b>	Il mancato pagamento delle prestazioni.
<b>Tutela legale</b>	Il rimborso delle spese legali per azione o di resistenza.

**A cura di Ornella Giola**